



**Stagione Sportiva 2009/2010**

**Comunicato Ufficiale N° 406 del 07/04/2010**



**Calcio a Cinque - C.U. 53**

**49° TORNEO DELLE REGIONI**

**CAMPIONI D'ITALIA !**



**Siamo orgogliosi di essere SICILIANI ma ancora di più “Siciliani” che praticano una "Disciplina", il CALCIO A CINQUE della SICILIA, che può contare su “UOMINI” che con Professionalità, Serietà, Tenacia, Qualità Tecniche e, soprattutto, con il Cuore hanno saputo tenere testa a Rappresentative agguerrite e ben equipaggiate.**

**Un sogno che, con l'aiuto delle Società isolate, si è potuto concretizzare. Grazie a nome del Team Sicilia Ca5 per le numerosissime dimostrazioni d'affetto che sono pervenute e che ripagano gli sforzi fin qui profusi dandoci la voglia di riprendere, con rinnovato vigore, quel cammino, intrapreso qualche anno addietro, che ha permesso a questa Regione di primeggiare nel panorama calcistico nazionale.**

**Buon Titolo a Tutti di “Campioni d'Italia di Calcio a Cinque”**

## **1. Comunicazioni della F.I.G.C.**

### **1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 75/A del 19.01.2010**

**ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2009/2010**

**Il Presidente Federale,**

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili - della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alle Commissioni Disciplinari territoriali;  
ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;  
visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

### **d e l i b e r a**

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7 C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

## **1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 76/A del 19.01.2010**

### **ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010**

#### **Il Presidente Federale,**

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - relativi alla stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alle Commissioni Disciplinari territoriali;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

#### **d e l i b e r a**

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio sempre nel predetto termine, di copia alla controparte. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.

In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà

trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

### **1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 78/A del 19.01.2010**

#### **ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVAMENTE ALLE FINALI REGIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010**

##### **Il Presidente Federale,**

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, relativamente alle finali regionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti 2009/2010;
- ritenuta che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di detta fase;
- visto l'art.33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva

##### **d e l i b e r a**

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

##### **1) Procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo Territoriale:**

- i rapporti sono esaminati dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax alle Società interessate.

##### **2) Procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione disciplinare territoriale:**

- gli eventuali reclami alla Commissione disciplinare territoriale avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame;
- la Commissione disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale;
- l'inoltro dei reclami, l'invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire con l'utilizzazione del telefax, salvo l'onere di

comprovare, dinanzi alla Commissione disciplinare territoriale, l'invio della copia dei motivi dei reclami alla eventuale controparte.

Tutte le altre norme applicabili in materia non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

#### **1.4. COMUNICATO UFFICIALE N. 79/A del 19.01.2010**

### **ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLA FASE DEI PLAY-OFF PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010) E DEI PLAY-OFF E GARE PER L'AMMISSIONE ALLA II^ FASE DI PLAY-OFF PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA UNDER 21 (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010) DI CALCIO A CINQUE**

#### **Il Presidente Federale,**

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alla fase dei play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia e dei play-off e gare per l'ammissione alla II^ fase di play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia under 21;
- considerata la particolare articolazione del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio a Cinque e del Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2009/2010 che, al termine della stagione regolare, prevedono lo svolgimento di gare per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia (Play-Off) e di Campione d'Italia Under 21 (Play-Off e Gare per l'ammissione alla II^ Fase di Play-Off);
- considerato il ristretto margine temporale del calendario degli incontri interessanti i Play-Off e le Gare per l'ammissione alla II^ Fase di Play-Off;
- ravvisata la esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29, commi 3), 5) e 7) del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia sportiva:

#### **d e l i b e r a**

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di giustizia sportiva, dovranno essere preannunciati per iscritto in duplice copia agli arbitri della gara, entro 30 minuti dal termine della stessa;
- gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte, annotando tale adempimento sul referto di gara alla voce "varie";
- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata, e pervenire in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 11.00 dello

stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato delle gare, devono essere proposti con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e in uno con la prova di ricezione da parte di tale società, alla Corte di Giustizia Federale entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione del Giudice Sportivo; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, alla Corte di Giustizia Federale, entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire con le modalità previste dall'art. 38 del Codice di giustizia sportiva e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;

- Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;

- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

#### **1.5. COMUNICATO UFFICIALE N. 80/A del 19.01.2010**

**ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI AI CAMPIONATI DI SERIE A – A2 – B - UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010; ALLA FASE DI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 E ALLA PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE NAZIONALE DEI CAMPIONATI FEMMINILI E JUNIORES DI CALCIO A 5 (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010).**

##### **Il Presidente Federale,**

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle seguenti gare:

1. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati di Serie A – A2 – B;
2. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati Under 21;
3. gare ad eliminazione diretta (Play-Off e Play-Out) con esclusione di quelle relative all'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia (Play-Off) e di Campione d'Italia Under 21 (Play-Off e Gare di ammissione alla II^ Fase di Play-Off);
4. spareggi tra le seconde classificate dei Campionati regionali per l'ammissione al Campionato nazionale di Serie B stagione sportiva 2010/2011;
5. gare della prima fase di qualificazione alla fase finale nazionale dei Campionati femminili e Juniores di Calcio a 5

- ravvisata la esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato delle gare;

- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

**d e l i b e r a**

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 delle premesse, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo e pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti con procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 37 comma 7 Codice di giustizia sportiva. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire con le modalità previste dall'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;
- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

**1.6. COMUNICATO UFFICIALE N. 81/A del 19.01.2010**

**ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A – A2 - B – UNDER 21 – FASE NAZIONALE FINALE COPPA ITALIA REGIONALE FEMMINILE – FASE NAZIONALE FINALE DEL CAMPIONATO JUNIORES E FASE NAZIONALE FINALE DEL CAMPIONATO FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2009/2010**

**Il Presidente Federale,**

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle fasi finali della Coppa Italia serie A – A2 - B – Under 21 – Fase Nazionale Finale Coppa Italia Regionale Femminile – Fase Nazionale Finale Campionato Juniores e Fase Nazionale Finale Campionato Femminile di Calcio a Cinque;
- Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

**d e l i b e r a**

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno stesso della disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro un ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;
- gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte di Giustizia Federale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di giustizia sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.
- Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.
- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

## **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. E D.N.CA5**

## **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **3.2. SEGRETERIA**

#### **3.2.1. MODULISTICA INTERATTIVA**

I Presidenti che non hanno registrata la propria Società sono invitati a fare esplicita richiesta inviando, completo in ogni parte, il modulo scaricabile entrando all'interno del settore dei "non registrati" <http://www.figclndsicilia.it/sicilia/default.asp> o riportando, su carta intestata con bollo della Società e firma del Presidente, quanto sotto indicato:

1. il numero di matricola;
2. l'indirizzo e mail;
3. l'indirizzo personale a cui rimandare la password ed altri dati;
4. una parola riservata (massimo otto caratteri) da utilizzare per riottenere, eventualmente, la password dimenticata.

Al riscontro sarà inviata via posta una lettera contenente i seguenti dati che serviranno per l'accesso all'area riservata:

1. la denominazione completa ed esatta della società;
2. il numero di matricola;
3. la password;
4. la conferma della parola riservata per il recupero della password

### 3.2.2. **NEWS**

Si comunica che questo Comitato Regionale nel sito sopra indicato ha provveduto ad inserire la voce “NEWS” nella quale saranno riportati eventi e/o notizie di interesse regionale.

### 3.2.3. **FOTO – LOGO**

Le Società sono invitate ad inviare il proprio Logo e una fotografia digitale della squadra.

A tal proposito si fa presente che questa organizzazione regionale ha inserito nelle “NEWS” i loghi pervenuti o in possesso.

### 3.2.4. **CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.**

Si informa che le Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. sono consultabili sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

### 3.2.5. **COORDINATE BANCARIE**

Si comunicano, qui di seguito, le coordinate bancarie del C.R. Sicilia:

**L.N.D. C.R. SICILIA - BANCO DI SICILIA SPA**  
**Agenzia PALERMO MARIANO STABILE**

Paese	Cin Eur	Cin	Abi	Cab	n.conto
IT	53	X	01020	04720	000300644037

### 3.2.6. **TELEFONO "URGENTE" A.I.A. - 333/6646306**

Si comunica il **NUOVO** numero telefonico al quale le Società potranno rivolgersi, almeno 30' prima rispetto l'inizio della gara, **SOLAMENTE** nel caso d'improvvisa assenza dell'arbitro designato.

**EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI NON RICEVERANNO RISPOSTA.**

### 3.2.7. **SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI, SOCI DI ASSOCIAZIONE E TESSERATI**

Si riporta l'art. 19 p.13, del nuovo Articolo del Codice di Giustizia Sportiva  
...omissis...

13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano **l'automatica** squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali

della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

### **3.3. COMMISSIONE DISCIPLINARE**

Si ricorda che le delibere emesse dalla **Commissione Disciplinare** sono rese note attraverso la pubblicazione di **apposito comunicato ufficiale**.

### **3.4. SETTORE TECNICO**

Si ricorda che le comunicazioni del **Settore Tecnico** sono rese note attraverso la pubblicazione di **apposito comunicato ufficiale**.

## **4. COMUNICAZIONI DELLA D.R. CALCIO A CINQUE**

### **4.1. SEGRETERIA**

#### **4.1.1. TORNEO DELLE REGIONI 2010**

Si riportano i risultati delle Rappresentative femminile e maschile:

#### **Rappresentativa Femminile**

SICILIA	-	SARDEGNA	7 - 2
SICILIA	-	ABRUZZO	2 - 0
SICILIA	-	UMBRIA	2 - 3

Si ringraziano le Società per la collaborazione, le Atlete e lo Staff Tecnico per l'abnegazione, i sacrifici e per gli ottimi risultati che ci hanno permesso di giungere ad "un gol" dalla finale.

#### **Rappresentativa Maschile**

SICILIA	-	CALABRIA	6 - 3
SICILIA	-	CAMPANIA	6 - 6
SICILIA	-	TRENTINO ALTO ADIGE	7 - 4
SICILIA	-	MARCHE	6 - 2
<b>Semifinale</b>			
SICILIA	-	SARDEGNA	3 - 2

**Finale**

**SICILIA - PUGLIA 3 - 2 d.t.s.**

**La SICILIA conquista il Titolo Italiano per Rappresentative Regionali.**

**Ai Tecnici, Corsino e Cavarra, allo staff medico, Di Filippo e Grotte, al Prof. Patti, Team Manager, ed ai Calciatori vanno i messaggi di stima che ci sono pervenuti dalle Società Siciliane.**

**AI TEAM SICILIA CALCIO A 5 i più sentiti ringraziamenti da parte di questa Divisione Regionale.**

## **4.2. CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1**

### **4.2.1. MODIFICHE DATE, ORARI E CAMPI**

**LIDOPOGAP - A. RADIO ITALIA del 10.04.10**  
Per indisponibilità dell'impianto sportivo, giocasi presso il campo "CLUB P5", Via Andrea D'Antoni, 25 - Palermo, stessa ora (17.00);

**SAN CATALDO - ENNESE del 10.04.10**  
Per indisponibilità dell'impianto sportivo, giocasi presso il campo "PALESTRA FAUSTO COPPI", Via Papa Giovanni XXIII - Serradifalco. stessa ora (17.00);

**ATLETICO VILLAFRANCA - REAL MARSALA del 17.04.10**  
Per indisponibilità dell'impianto sportivo, giocasi presso la palestra "MONTEPISELLI" - Messina. stessa ora (17.00);

**WISSER CLUB - SP. PELORO MESSINA del 17.04.10**  
Per indisponibilità dell'impianto sportivo, giocasi presso il campo "WISSER CLUB", Via Maurizio Ascoli, 3 - Palermo, stessa ora (17.00).

### **4.2.2. PROGRAMMA GIORNATA DI GARA E AGGIORNAMENTI**

Si riporta di seguito il "programma giornata", elettronicamente elaborato. Lo stesso ha valore puramente indicativo e, pertanto, s'invitano le Società a prendere nota, di volta in volta, delle modifiche al calendario originario riportate nel comunicato ufficiale alla voce MODIFICHE.

#### **Gare del 17 Aprile 2010**

**SERIE C1 - GIORNATA n. 15 - RITORNO**

Ore 17.00	ATL.VILLAFRANCA	- REAL MARSALA	Sabato	a MONTEPISELLI
Ore 17.00	AZZURRI R.ITALIA	- MELILLI	Sabato	a PALAORETO
Ore 17.00	ENNESE	- LIDOPOGAP	Sabato	a PALASPORT
Ore 17.00	FUTSAL PUNTESE	- LIB.BORGO MOLARA	Sabato	a POLIVALENTE
Ore 17.00	PRO GELA	- REAL BAGHERIA	Sabato	a PALESTRA ITIS
Ore 17.00	SANT' ISIDORO	- SAN CATALDO	Sabato	a PRINCIPE DI RAMMACC
Ore 17.00	VIRTUS SCICLI	- FUTSAL PALERMO	Sabato	a GEODETICO
Ore 17.00	WISSER CLUB	- SP.PELORO MESSINA	Sabato	a WISSER CLUB

### **4.3. CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2**

#### **4.3.1. PROMOZIONI IN SERIE C1**

A seguito del risultato conseguito in campo, la Società M&M FUTSAL CLUB di San Giovanni La Punta ha acquisito il diritto a disputare nella stagione 2010/2011 il Campionato Regionale di Serie C1.

#### **4.3.2. PLAY OFF SERIE C2 – MODIFICA ORARI E CAMPI - INTEGRAZIONE**

##### **Gare del 10 Aprile 2010**

###### **Girone “A”**

**JUVENTUS CLUB G. SCIREA - SAN GREGORIO PAPA**

Per accordo tra le parti, giocasi alle ore 17.00 anziché alle ore 15.00, stesso campo (CLUB ITALIA);

###### **Girone “B”**

**RAHL BUTAHI - CITTA' DI LEONFORTE**

Per indisponibilità dell'impianto sportivo, giocasi alle ore 16.00 anziché alle ore 17.00, stesso campo (PALAGIOPAULO II);

###### **Girone “C”**

**TRINACRIA - ATLETICO MASCALUCIA**

Giocasi alle ore 18.30, campo “PALAZZETTO DELLO SPORT” – Acireale.

#### **4.3.3. PLAY OUT SERIE C2 – MODIFICA ORARI E CAMPI**

##### **Gara del 10 Aprile 2010 - andata**

###### **Girone “D”**

**GREEN SPORT - ARCOBALENO ISPICA**

Giocasi alle ore 17.00 anziché alle ore 18.45, stesso campo (SUPERBALL);

##### **Gara del 17 Aprile 2010 - ritorno**

###### **Girone “C”**

**PIANO D'API C/5 - OR. SA. P.G.**

Giocasi presso il campo “ROYAL SPORT”, Via Cristoforo Colombo, 38 – Acireale, stessa ora (15.30) ;

### **4.4. COPPA ITALIA MASCHILE E FEMMINILE**

### **4.5. CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI SERIE C**

## **4.6. COPPA SICILIA**

A questa data risultano iscritte le seguenti Società:

<b>VITTORIA CALCETTO</b>	<b>di</b>	<b>Vittoria</b>
<b>PARROCCHIA GANZIRRI</b>	<b>di</b>	<b>Ganzirri</b>
<b>TRINAKRIA C5</b>	<b>di</b>	<b>Palermo</b>
<b>DIANA CALCIO COMISO</b>	<b>di</b>	<b>Comiso (preannuncio d'iscrizione)</b>
<b>LE FORMICHE</b>	<b>di</b>	<b>Siracusa (preannuncio d'iscrizione)</b>

Le Società che intendono partecipare sono invitate a darne urgentemente comunicazione.

## **4.7. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES**

### **4.8. COPPA TRINACRIA**

### **4.9. SUPERCOPPA SICILIANA MASCHILE**

### **4.10 SUPERCOPPA SICILIANA FEMMINILE**

### **4.11 SUPERCOPPA SICILIANA MASCHILE SERIE C2**

La Società CLUB 83 di Palermo, sotto l'egida di questo Comitato Regionale, ha organizzato la 1<sup>a</sup> Edizione della SUPERCOPPA, riservata alle Società vincenti i gironi di Serie C2. La Manifestazione si svolgerà sotto il gratuito patrocinio del Consiglio Regionale "FRATRES SICILIA-DONATORI DI SANGUE" che fornirà alle Società impegnate delle magliette da indossare al momento dell'ingresso in campo nonché dei gagliardetti.

#### **Gare del 11 Aprile 2010**

**TRINAKRIA C5 - OLIMPIA**  
Giocasi presso il campo "NEW FREE TIME" – Palermo, alle ore 12.00;

**M&M FUTSAL CLUB - PRO ROSOLINI**  
Giocasi presso il campo "COMUNALE LAGO" – Sortino, alle ore 12.00.

In caso di parità, si procederà direttamente ai tiri di rigore.

Le Società vincenti accederanno alla finale che avrà luogo presso il campo "CAMPUS" di Agrigento, DOMENICA 18 APRILE 2010 alle ore 12.00.

## **5. RISULTATI - GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **RISULTATI GARE**

REGIONALE CALCIO A CINQUE C2 - SPAREGGIO

27/03/10

M E M FUTSAL CLUB

TRINACRIA

2 - 0

## **GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **Decisioni del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 7/4/2010 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

**Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2**

**GARE DEL 27/ 3/2010**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

VASTA GIUSEPPE (TRINACRIA)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

URSO SALVATORE (TRINACRIA)

#### **AMMONIZIONE II infr**

STRANO SAVERIO (TRINACRIA)

**Il Segretario  
Paolo Mendola**

**Il Responsabile Regionale  
Silvio Bevilacqua**

---

---

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 07/04/2010**

**Il Segretario del C.R.  
Maria Gatto**

**Il Presidente del C. R. Sicilia  
Sandro Morgana**